

~~VICENDA DELLA BAMBINA BIELORUSSA: LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO DA' RAGIONE ALLA LINEA MELCHIORRE~~
VICENDA DELLA BAMBINA BIELORUSSA: LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO DA' RAGIONE ALLA LINEA MELCHIORRE

Decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
in data 15 maggio 2007, sull'ammissibilità del ricorso n. 38972/06

Il principio fissato dalla Corte può sintetizzarsi come segue: non integra alcuna violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo il rimpatrio di una bambina bielorusa che, nel corso di un breve soggiorno in Italia nell'ambito di un programma diretto a far trascorrere un periodo di vacanze nel nostro paese a bambini dell'est europeo, dia adito a sospetti di essere stata in passato vittima di abusi sessuali nell'orfanotrofio situato nel paese d'origine. Tale vicenda, dal forte impatto mediatico, è stata dalla Corte Europea risolta nel modo predetto sulla base delle seguenti considerazioni:

A) esclude qualsiasi ipotesi di trattamento inumano, ai danni della bambina e della coppia provvisoriamente affidataria, sia l'aver fatto precedere il rimpatrio della piccola da un congruo periodo nel corso del quale la stessa è stata seguita da medici e psicologi sia l'aver acquisito assicurazioni dalle autorità bielorusse per evitare il ritorno nell'orfanotrofio incriminato nonché per continuare, anche in Bielorussia, il programma di assistenza medica e psicologica; B) dei soggiorni in famiglie italiane, organizzati per far trascorrere un periodo di vacanze a bambini stranieri, non integrano il concetto di vita familiare, protetto dall'art. 8 della Convenzione Europea, il quale tutela un legame biologico o giuridico, non il semplice desiderio di fondare una famiglia; C) non appaiono irragionevoli od arbitrarie e, dunque, non violano il principio del giusto processo (art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo), le conclusioni a cui giunge un tribunale dei minori che nega la legittimazione attiva ai due provvisori affidatari della minore, privi di qualsiasi tutela legale della stessa, nonché decide, nell'ambito del consentito margine di apprezzamento, di non ascoltare la minore stessa, peraltro già esaminata da esperti; D) non incide sull'imparzialità ed indipendenza di un tribunale la circostanza di fornire allo stesso, da parte delle autorità governative, informazioni pertinenti alla relativa procedura in corso, allorquando non risulti provato l'intento di influenzare l'esito della decisione; E) non sussiste violazione del diritto ad un ricorso (art. 13 della Convenzione citata), allorquando le relative doglianze non abbiano un reale fondamento e non siano dunque "difendibili"; F) non è ravvisabile alcun intralcio all'esercizio effettivo di un ricorso alla Corte Europea (artt. 34 della Convenzione e 39 del regolamento della Corte) nel comportamento delle autorità italiane che, in assenza di qualsiasi misura provvisoria di sospensione disposta dalla Corte, decidano di procedere al rimpatrio di un soggetto straniero all'improvviso, senza alcun preavviso e nel fine settimana.

CONSIGLIO D'EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

SECONDA SEZIONE

DECISIONE

SULL'AMMISSIBILITÀ

del ricorso n. 38972/06
presentato da Alessandro GIUSTO, Maria Chiara BORNACIN e V.
contro l'Italia

La Corte europea dei Diritti dell'Uomo (terza sezione), riunita il 15
maggio 2007

IN DIRITTO

A. Sulla questione di stabilire se i primi due ricorrenti possono rappresentare gli interessi di V. dinanzi alla Corte

La Corte osserva anzitutto che i primi due ricorrenti non esercitano alcuna autorità parentale su V., non sono i suoi tutori e non hanno alcun legame biologico con la stessa. La procedura volta a ottenere l'adozione di V. ha avuto esito negativo. Non è stata firmata alcuna procura in favore dei primi due ricorrenti affinché essi rappresentino gli interessi di V. dinanzi alla Corte. Ciò implica che i primi due ricorrenti non sembrano possedere, da un punto di vista giuridico, le qualifiche necessarie per rappresentare gli interessi della minore nell'ambito di un procedimento giudiziario.

In ogni caso, le loro doglianze sono inammissibili, per le ragioni che seguono.

B. Doglianza relativa all'articolo 3

I ricorrenti considerano che il rimpatrio di V. costituisce una violazione dell'articolo 3 della Convenzione, che recita:

«Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.»

(a) Principi generali

Conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte, per essere giudicato ai sensi dell'articolo 3 un maltrattamento deve essere caratterizzato da un minimo di gravità. La valutazione di tale minimo dipende dagli elementi della causa globalmente considerati, e in particolare dalla natura e dal contesto del trattamento, nonché dalle sue modalità di esecuzione, dalla durata dello stesso, dai suoi effetti fisici o mentali, e inoltre, a volte, dal sesso, dall'età e dallo stato di salute della vittima.

(b) Applicazione di questi principi al caso di V.

La Corte ha preso conoscenza dei rapporti redatti dal dottor B., che indicano l'«estrema sofferenza» di V. di fronte alla situazione di precarietà, del suo attaccamento ai primi due ricorrenti e dei traumi che la minore avrebbe subito nell'orfanotrofio di Vileika. Essa ha anche preso atto che, nella sua ordinanza del 16 agosto 2006, il tribunale per i minori di Genova ha ritenuto che gravi indizi rivelavano che, nell'orfanotrofio in questione, V. era stata sottoposta a «violenze sessuali e di altra natura». Questi elementi portano a concludere che un ritorno immediato della minore nell'istituto di Vileika non era auspicabile.

La Corte osserva che le autorità italiane non hanno seguito un tale approccio. Infatti, V. ha lasciato l'Italia solo il 29 settembre 2006, ossia quarantaquattro giorni dopo che è stata pronunciata l'ordinanza suddetta. Durante tale periodo, sono stati effettuati incontri tra V. e alcuni medici bielorusi e italiani, che hanno esaminato in maniera approfondita la sua salute fisica e il suo equilibrio psichico ed emozionale, con l'impegno da parte bielorusa a non far tornare la bambina presso l'orfanotrofio accusato, oltre che con l'impegno a continuare in patria il programma di assistenza medica e psicologica.

Alla luce dell'impegno delle autorità interessate per eliminare i traumi di cui la minore aveva potuto essere vittima e di tutte le precauzioni adottate, il rimpatrio di V., pur avendo provocato un certo grado di sofferenza inevitabile, non ha, nelle circostanze particolari della presente causa, costituito un trattamento contrario all'articolo 3 della Convenzione.

(c) Applicazione di tali principi al caso dei primi due ricorrenti (i coniugi)

La Corte non sottovaluta la sofferenza e i sentimenti di impotenza che l'allontanamento della minore deve avere causato agli interessati.

Tuttavia che le misure adottate dalle autorità italiane e bielorusse per tutelare la minore, possono aver rassicurato i primi due ricorrenti quanto al benessere di V. Inoltre, anche se è stata necessaria un'interruzione temporanea dei contatti con quest'ultima, nulla nel fascicolo permette di concludere che gli interessati non avranno, in futuro, la possibilità di far visita a V. o di intrattenere rapporti telefonici o epistolari con la stessa.

In queste condizioni, la doglianza relativa all' dell'articolo 3 della Convenzione è manifestamente infondata.

C. Doglianza relativa all'articolo 8 della Convenzione

Basandosi sui contatti concreti che hanno avuto con V., i ricorrenti invocano l'esistenza di un legame familiare, tutelato dall'articolo 8 della Convenzione. La Corte ricorda che sancendo il diritto al rispetto della vita familiare, l'articolo 8 presuppone l'esistenza di una famiglia; non tutela il semplice desiderio di fondare una famiglia

La Corte rileva che tra V. e i primi due ricorrenti non esiste alcun legame biologico. Inoltre, ogni pratica avviata dai primi due ricorrenti al fine di ottenere l'adozione di V. è fallita. D'altra parte, la Convenzione non sancisce il diritto di adottare, in quanto tale .

E' vero che V. ha soggiornato a casa dei coniugi Giusto e Bornacin per periodi che, stando alla versione dei ricorrenti, sarebbero stati di circa diciotto mesi dal 2003 al 2006. La Corte ritiene tuttavia che tali legami *de facto* non fossero sufficientemente stretti da rientrare nella nozione di «vita familiare» ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione. In particolare, essa attribuisce importanza alla circostanza che tutti i periodi di soggiorno di V. presso i primi due ricorrenti hanno avuto luogo nell'ambito di un programma organizzato per consentire a bambini orfani provenienti dalla zona interessata dalla catastrofe nucleare di Chernobyl di trascorrere il periodo delle vacanze in Italia.

Ne consegue che questa doglianza è incompatibile *ratione materiae* con le disposizioni della Convenzione e deve essere rigettata.

D. Doglianze relative all'articolo 6 § 1

La Corte ritiene opportuno esaminare sotto il profilo dell'articolo 6 della Convenzione le denunce dei ricorrenti relative allo svolgimento del procedimento nazionale e alle presunte pressioni esercitate dalle autorità governative sul tribunale per i minorenni di Genova.

1. Accesso ad un tribunale

I primi due ricorrenti ritengono che la decisione della corte d'appello di Genova, negando loro un *locus standi* per impugnare l'ordinanza del tribunale per i minorenni del 6 settembre 2006, abbia violato il loro diritto di avere accesso ad un tribunale.

Essi invocano l'articolo 6 § 1 della Convenzione, che, nelle parti pertinenti, è così redatto:

« Ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata imparzialmente, (...) da parte di un tribunale indipendente ed imparziale (...) che deciderà (...) in ordine alle controversie sui suoi diritti ed obbligazioni di natura civile (...). »

(a) Principi generali

Spetta essenzialmente alle autorità nazionali, in particolare alle corti e ai tribunali, interpretare la legislazione interna. Il ruolo della Corte è invece quello di verificare la compatibilità con la Convenzione degli effetti di una tale interpretazione.

(b) Applicazione di questi principi al caso di specie

Nel caso di specie, la corte d'appello di Genova ha ritenuto che i primi due ricorrenti non avessero il *locus standi* necessario per rappresentare gli interessi di V. dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali. Per pervenire a tale conclusione, essa si è basata sulla circostanza, non contestata dai ricorrenti, che le funzioni di tutore legale della minore erano assolve dal direttore dell'orfanotrofio di Vileika.

I ricorrenti non potevano sostenere di essere titolari di una qualsiasi forma di potestà genitoriale su V.

Tuttavia, è opportuno osservare che, nonostante mancassero di *locus standi*, i primi due ricorrenti hanno ottenuto un esame approfondito del merito delle loro doglianze da parte del tribunale per i minorenni e della corte d'appello di Genova. Quest'ultimo organo ha infatti ritenuto che la risonanza mediatica del caso suggerisse di verificare se le autorità bielorusse avessero adottato le misure imposte dalla situazione di V., e se il suo rimpatrio fosse avvenuto in modo non traumatico.

Pertanto, la Corte conclude che i primi due ricorrenti, sebbene non avessero, nell'ordinamento giuridico italiano, legittimazione processuale a rappresentare gli interessi di V., una minore di cui non erano i tutori e sulla quale non esercitavano alcuna potestà genitoriale, non si sono visti restringere il loro eventuale diritto di accesso alla giustizia.

Agli occhi della Corte, gli organi giudiziari italiani non hanno oltrepassato il loro margine di apprezzamento decidendo di non interrogare direttamente V.

D'altra parte, la Convenzione non può essere interpretata come se imponesse, in circostanze quali quelle del presente caso, la nomina d'ufficio di un tutore o di un rappresentante speciale del minore interessato, o l'intervento del pubblico ministero.

Ne consegue che questa doglianza è manifestamente infondata e deve essere rigettata.

2. Indipendenza ed imparzialità del tribunale

I ricorrenti ritengono che le pressioni esercitate sul tribunale per i minorenni dalle autorità governative abbiano intaccato l'indipendenza e l'imparzialità di tale organo. Invocano l'articolo 6 § 1 della Convenzione.

Aggiungono che dalla motivazione dell'ordinanza depositata in cancelleria il 30 settembre 2006 emergerebbe che la corte d'appello di Genova è stata influenzata dalla risonanza mediatica provocata dalle vicissitudini della situazione di V. Infine, i primi due ricorrenti non hanno avuto accesso a tutti i documenti pertinenti e, in particolare, a quelli provenienti dalle autorità governative italiane.

L'imparzialità personale dei magistrati si presume fino a prova contraria. La Corte constata che, nel caso di specie, niente indica l'esistenza di un qualsiasi pregiudizio o partito preso da parte dei giudici del tribunale per i minorenni di Genova.

La Corte ricorda innanzitutto che il procedimento oggettivo consiste nel chiedersi se, indipendentemente dalla condotta del giudice, alcuni fatti verificabili autorizzino a mettere in discussione l'imparzialità di quest'ultimo.

La Corte osserva che, nel caso specifico, il timore di una mancanza d'indipendenza e d'imparzialità è dovuto a due fatti: le presunte pressioni esercitate dal Governo italiano sul tribunale per i minorenni di Genova e la risonanza mediatica del caso di V.

Nel caso di specie, inevitabile, in una società democratica, che la stampa esprima commenti su un caso sensibile quale quello dei ricorrenti.

Inoltre, è opportuno notare che gli organi giudiziari chiamati a conoscere della causa erano composti interamente da giudici professionali, in grado di respingere ogni influenza esterna al processo.

Del resto, le decisioni giudiziarie riguardanti V. sono state pronunciate al termine di un procedimento in contraddittorio.

Per quanto riguarda i timori legati alle presunte pressioni esercitate dal Governo italiano, le quali, secondo la tesi dei ricorrenti, avrebbero privato il tribunale per i minorenni di Genova dell'indipendenza e dell'imparzialità richieste dall'articolo 6 § 1, la Corte osserva che il principale elemento suscettibile di avvalorare l'esistenza di dette pressioni è la nota del ministero della Giustizia italiano del 1° settembre 2006.

La Corte ha esaminato il documento senza riscontrare alcuna indicazione che le autorità governative italiane intendevano influenzare l'esito del procedimento in cui i ricorrenti erano parte. Il ministero della Giustizia si è infatti limitato a trasmettere, per conoscenza, una nota dell'ambasciata della Repubblica della Bielorussia contenente, tra l'altro, informazioni utili per il procedimento giudiziario riguardante V. Infatti, le autorità bielorusse affermavano di avere soddisfatto le richieste dei tribunali italiani e indicavano quale sarebbe stata la loro reazione in caso di mancato ritorno di due minori (tra i quali V.). Secondo la Corte, il fatto che le

autorità governative italiane avessero portato tali informazioni a conoscenza del tribunale per i minorenni non era irragionevole né arbitrario.

D'altra parte, si precisava che tale trasmissione aveva luogo « nel pieno rispetto delle competenze » dell'autorità giudiziaria. E' vero che il ministero della Giustizia chiedeva l'immediata comunicazione delle decisioni adottate; tuttavia, tale richiesta può essere spiegata dalla necessità di gestire al meglio la situazione sotto il profilo dei rapporti diplomatici con le autorità bielorusse. Del resto, la nota del 1° settembre 2006 non dava alcun'indicazione in merito al contenuto che tali decisioni avrebbero dovuto avere.

La Corte attribuisce importanza anche alla circostanza che, rispondendo alla nota controversa, il presidente del tribunale per i minorenni di Genova ha fatto sapere di avere già ricevuto numerose comunicazioni provenienti dalle autorità bielorusse e che, nonostante la delicatezza del caso di V. e delle sue implicazioni, il tribunale non poteva disporre il trasferimento di un minore in presenza di pareri medici sfavorevoli. Egli ha così affermato l'indipendenza del tribunale rispetto alle questioni diplomatiche che avrebbero potuto essere sottese al presente caso, nonché la sua intenzione di tutelare gli interessi di V.

Infine, le presunte pressioni esercitate dal segretario di Stato alla Giustizia e dal vescovo di Savona non sono confermate da alcun elemento se non dalle affermazioni dei ricorrenti, pertanto non possono essere prese in considerazione dalla Corte.

Ne consegue che questa doglianza è manifestamente infondata e deve essere rigettata.

E. Doglianza relativa all'articolo 13

I ricorrenti lamentano di non avere avuto a disposizione un ricorso interno effettivo avverso le decisioni relative al rimpatrio di V. Invocano l'articolo 13 della Convenzione, così redatto:

« Ogni persona i cui diritti e libertà riconosciuti nella (...) Convenzione siano stati violati, ha diritto di presentare un ricorso dinanzi ad una magistratura nazionale, anche quando la violazione fosse stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio di funzioni ufficiali. »

Ai sensi della giurisprudenza della Corte, l'articolo 13 non può essere interpretato come se richiedesse un ricorso interno per ogni doglianza, anche se ingiustificata, che un individuo può presentare relativamente alla Convenzione: deve trattarsi di una doglianza difendibile rispetto ad essa

Ora, le considerazioni sugli elementi di fatto che hanno portato la Corte a rigettare le doglianze dei ricorrenti sotto il profilo delle clausole normative invocate la portano a concludere, sotto il profilo dell'articolo 13, che non si era in presenza di doglianze difendibili.

Ne consegue che questa doglianza è incompatibile *ratione materiae* con le disposizioni della Convenzione e deve essere rigettata.

F. Doglianza relativa all'articolo 34

I ricorrenti lamentano un ostacolo all'esercizio effettivo del loro diritto di ricorso individuale.

Invocano l'articolo 34 della Convenzione, il quale recita:

« La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un'organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga di essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi Protocolli. Le Alte Parti contraenti s'impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'esercizio effettivo di tale diritto. »

Secondo i ricorrenti, il fatto di avere rimpatriato V. all'improvviso e durante il week-end ha impedito loro di presentare tempestivamente alla Corte una richiesta di misure d'urgenza ai sensi dell'articolo 39 del regolamento.

Tuttavia, nel caso di specie, non è stata indicata nessuna misura provvisoria in virtù dell'articolo 39 del regolamento. Il rimpatrio di V. non può pertanto costituire un'omissione delle autorità italiane di conformarsi alle indicazioni della Corte e/o un'inosservanza degli obblighi che incombono su di loro in virtù dell'articolo 34 della Convenzione.

La circostanza che il rimpatrio in questione, che peraltro la Corte ha appena giudicato non contrario alle esigenze di tutela dei diritti fondamentali, sia stato eseguito senza informarne previamente i primi due ricorrenti e la sera di un venerdì non può costituire in sé una violazione del diritto di ricorso individuale, come sancito dall'articolo 34 della Convenzione.

Ne consegue che questa doglianza è manifestamente infondata e deve essere rigettata.

Per questi motivi, la Corte, all'unanimità,

Dichiara il ricorso inammissibile.

MIN. DELLA GIUSTIZIA

Notizia

ZCZC0713/SXB

WIN40584

R CRO SOB QBXB

MINORI: BIELORUSSIA; MELCHIORRE, RECEPITO CRITERIO LEGALITA'

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - L'accordo fra i governi italiano e bielorusso sui soggiorni dei minori e' giudicato positivamente dal sottosegretario alla giustizia, Daniela Melchiorre, in quanto 'recepisce il criterio di legalita' nei rapporti con i minori'.

'Esprimo il mio piu' vivo compiacimento - ha detto il sottosegretario - per il lavoro svolto dalle Amministrazioni competenti che hanno collaborato al fine di permettere la conclusione dell'accordo firmato oggi. Ritengo che la convenzione ribadisca con forza la volonta' dei nostri Paesi di osservare il criterio della legalita' nei rapporti con i minori, che sono i soggetti deboli delle relazioni umane. Si tratta di un criterio cui mi sono sempre ispirata nella mia azione di Governo e che vedo, quindi, con soddisfazione, recepito nell'accordo. Ma soprattutto - osserva Melchiorre - sono felice per i bambini che potranno ancora beneficiare del clima del nostro Paese e delle condizioni favorevoli assicurate loro dalle famiglie italiane. Queste famiglie, a cui ho sempre manifestato il mio sostegno e la mia vicinanza, vedono oggi, a seguito del ripristino dei programmi di accoglienza, ricompensato il rispetto delle regole che hanno osservato in questi anni durante i quali hanno accolto i bambini bielorusi, cosi' mostrando sempre quel grande spirito di solidarieta' e di accoglienza che fa onore all'Italia'. (ANSA).

COM-MAS

10-MAG-07 19:39 NNN

MIN. DELLA GIUSTIZIA

Notizia

ZCZC

ADN1649 6 CRO 0 RTX CRO NAZ

MINORI: ACCORDO BIELORUSSIA-ITALIA SU SOGGIORNI BIMBI BIELORUSSI (2) =

(Adnkronos) - Nel documento vengono, inoltre, specificate le funzioni, i diritti e le competenze delle rappresentanze consolari e diplomatiche bielorusse nell'effettuazione dei controlli sulle condizioni di soggiorno dei bambini in Italia nei periodi di risanamento, i diritti e gli obblighi delle organizzazioni italiani di accoglienza e delle stesse famiglie ospitanti, la loro responsabilita' per eventuali violazioni di modalita' e procedure relative all'accoglienza.

'Il piu' importante contributo dell'accordo - si legge nella nota - e' quello di spostare il baricentro della regolamentazione dei programmi di accoglienza ai fini umanitari dal livello delle iniziative sociali, delle singole famiglie ed associazioni umanitarie a quello dei rapporti intergovernativi, fornendo le garanzie statali per la tutela dei diritti e interessi dei bambini bielorusi durante i loro soggiorni temporanei sul territorio italiano ai fini di risanamento. Nel documento si definisce in modo chiaro lo status giuridico dei bambini bielorusi accolti in Italia, cio' per prevenire ogni eventuale tentativo di un'azione illegale nei confronti dei minori''.

(Sca/Pn/Adnkronos)

10-MAG-07 19:11

NNNN

MIN. DELLA GIUSTIZIA

Notizia

ZCZC

ADN1613 6 CRO 0 RTX CRO NAZ

MINORI: ACCORDO BIELORUSSIA-ITALIA SU SOGGIORNI BIMBI BIELORUSSI =

Genova, 10 mag. - (Adnkronos) - Italia e Bielorussia hanno sottoscritto oggi a Minsk un accordo sui soggiorni di bimbi bielorussi in Italia, dopo la bufera suscitata l'estate scorsa dalla vicenda di Vika, la bimba che aveva subito violenze nell'orfanotrofio in patria e voleva restare in Italia. Nascosta dai genitori affidatari, i coniugi Giusto di Cogoleto (Genova), per evitarne il rimpatrio forzato, la piccola era stata rintracciata dai Carabinieri e rimandata in Bielorussia contro la sua volonta'.

Una nota dell'ambasciata della Bielorussia a Roma sottolinea che l'accordo ''sulle condizioni di risanamento a titolo gratuito'' in Italia dei bambini bielorussi nasce ''dalla necessita' di fornire una precisa regolamentazione giuridica dei massicci programmi di accoglienza anche nel contesto delle conseguenze del caso di sottrazione illegale di una minore bielorussa sul territorio italiano, verificatosi nel settembre scorso''. (segue)

(Sca/Pn/Adnkronos)

10-MAG-07 18:59

NNNN